STATUTO

"FONDAZIONE JOHNSON & JOHNSON"

con sede in Milano, viale Fulvio Testi n. 280/6, presso la Società Janssen Cilag S.p.A.

PREMESSO

che il Credo Aziendale del Gruppo Johnson & Johnson, tra l'altro, così recita:

"SIAMO RESPONSABILI NEI CONFRONTI DELLA COMUNITÀ IN CUI VIVIAMO E LAVORIAMO, COSÌ COME NEI CONFRONTI DI QUELLA MONDIALE. DOBBIAMO AIUTARE LE PERSONE A MIGLIORARE IL PROPRIO STATO DI SALUTE SOSTENENDO ACCESSO E CURE MIGLIORI IN QUANTI PIÙ LUOGHI DEL MONDO. DOBBIAMO ESSERE BUONI CITTADINI: SOSTENERE INIZIATIVE MERITEVOLI ED OPERE BENEFICHE, SALUTE E ISTRUZIONE MIGLIORI E PORTARE IL NOSTRO GIUSTO CONTRIBUTO DI TASSE. DOBBIAMO CONSERVARE NELLE MIGLIORI CONDIZIONI LE PROPRIETÀ CHE ABBIAMO IL PRIVILEGIO DI USARE, PROTEGGENDO L'AMBIENTE E LE RISORSE NATURALI."

ciò premesso

ART.1

COSTITUZIONE

E' costituita una Fondazione denominata "FONDAZIONE JOHNSON & JOHNSON" con sede in Milano, viale Fulvio Testi n. 280/6, presso la Società Janssen Cilag S.p.A.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

La Fondazione potrà fare uso della denominazione in forma abbreviata "Fondazione J&J" sia unitamente sia disgiuntamente alla denominazione per esteso.

Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito della Regione Lombardia.

ART.2

SCOPI

La Fondazione persegue finalità filantropiche, in particolare rivolgendosi ai settori della salute, della formazione, dell'educazione, dell'assistenza e cura dei bambini.

Più in generale la Fondazione intende volgere la propria attenzione ed il proprio operare a quei settori la cui promozione o sviluppo favorisce il miglioramento della qualità della vita, sia sotto il profilo oggettivo, attinente alle strutture in cui si articola una comunità, sia sotto quello soggettivo, afferente all'Uomo ed alla sua coscienza e responsabilità.

ART.3

ATTIVITA' STRUMENTALE

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:

1. Realizzare, gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, acquistare beni mobili ed immobili, impianti, attrezzature e materiali utili e necessari per l'espletamento della propria attività;
2. Compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari ed immobiliari nonché richiedere sovvenzioni, contributi e mutui;
3. Stipulare contratti, convenzioni con privati ed Enti Pubblici per lo svolgimento delle attività di cui ai punti precedenti;
4. Promuovere intese con enti scientifici, culturali ed educativi, italiani e stranieri, per l'utilizzo dei beni di cui trattasi, allo scopo di facilitare studi ed attività nei settori d'interesse della Fondazione, anche promuovendo incontri e convegni;
5. Favorire, anche mediante sovvenzioni, lo sviluppo di istituzioni, associazioni, enti che operino per il raggiungimento di fini similari a quelli della Fondazione o tali da facilitare alla Fondazione stessa il raggiungimento dei suoi fini;
6. Stipulare atti o contratti, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà od in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere;
7. Amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;

8. Partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche o private, comunque volte al perseguimento degli scopi analoghi o connessi a quelli della Fondazione;
9. Costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta od indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o capitali nonchè partecipare a società del medesimo tipo;
10. Erogare premi, borse di studio e finanziamenti anche a fondo perduto a persone, Enti Pubblici o Privati, italiani od esteri;
11. Gestire direttamente progetti ed attività, anche di ricerca e studio;
12. Svolgere qualsiasi altra attività strumentale, accessoria o connessa agli scopi.

ART.4

VIGILANZA

Le Autorità Competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi della legislazione vigente in materia.

ART.5

PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è composto:
- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili ed immobili impiegabili per il perseguimento degli scopi; dai beni mobili ed immobili che pervennero, pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- dalle quote di rendite e di ricavi delle attività istituzionali, strumentali, accessorie e connesse che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, possono essere destinati ad incrementare il patrimonio;
- dai contributi eventualmente attribuiti al Fondo di Dotazione dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altre persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private.

ART.6

FONDO DI GESTIONE

Il Fondo di Gestione è destinato alla realizzazione degli scopi della Fondazione ed è costituito:
- dai contributi pubblici e privati;
- dai proventi delle attività della Fondazione di cui agli articoli 2 e 3 del presente Statuto;
- da tutte le eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al Fondo di Dotazione;
- dai contributi, in qualsiasi forma, concessi dai Fondatori.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per il raggiungimento dei suoi scopi.

ART.7

FONDATORI E RECESSO

Sono stati Fondatori la Ethicon S.p.A., la Ortho-Clinical Diagnostics S.p.A., la Cordis Italia S.p.A., la Depuy Italia S.p.A, la Janssen Cilag S.p.A. la Johnson & Johnson S.p.A. e la Johnson & Johnson Corporation.

Sono ora Fondatori la Johnson & Johnson Medical S.p.A. (società incorporante la Johnson & Johnson Medical Holding S.p.A., già Ethicon S.p.A., a sua volta società incorporante la Ortho-Clinical Diagnostics S.p.A., la Cordis Italia S.p.A. e la Depuy Italia S.p.A.), la Janssen Cilag S.p.A., la Johnson & Johnson Corporation.

Possono essere nominati Fondatori, con delibera adottata all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione, altre Società del Gruppo Johnson & Johnson, secondo le modalità e le forme stabilite dal Consiglio medesimo.
I Fondatori, anche sulla base di specifiche convenzioni, si obbligano a mettere a disposizione della Fondazione le conoscenze, le capacità professionali e le attività o mezzi necessari per il miglior conseguimento degli scopi, secondo le indicazioni contenute nei programmi di attività.
I Fondatori possono recedere in ogni momento e con effetto immediato, in espressa deroga all'art. 24, comma 2, del Codice Civile, dalla Fondazione con comunicazione scritta da inviarsi al Consiglio di Amministrazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte. I Fondatori che recedono non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio della Fondazione.
I Fondatori hanno diritto di esaminare i libri sociali; a tal fine dovranno presentare richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione con preavviso di almeno cinque (5) giorni; l'esame avverrà presso gli uffici della Fondazione, in orari d'ufficio, alla presenza costante di almeno un componente dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo. Il membro può farsi assistere da un professionista di sua fiducia al quale potrà essere richiesto di sottoscrivere un impegno di riservatezza. Il membro che, successivamente all'esame dei libri sociali, diffonda dati tratti da tali libri potrà essere escluso. In ogni caso il membro della Fondazione non potrà trarre copia dei libri sociali.

ART.8
ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente ed il Vice Presidente;
- il Direttore Generale;
- il Comitato Consultivo;
- l'Organo di controllo;
- il Comitato Etico.

Eventuali comitati scientifici o tecnici o commissioni consultive, cui verranno conferiti speciali incarichi, previa determinazione delle attribuzioni, della durata e del numero dei membri, potranno essere nominati all'interno dei singoli organi od anche all'esterno della Fondazione.

ART.9
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero variabile di membri, compreso tra un minimo di quattro (4) ed un massimo di sette (7), nominati dai Fondatori all'unanimità e scelti tra il personale dei membri Fondatori. I componenti del Consiglio d'Amministrazione possono altresì essere revocati dai Fondatori all'unanimità.
I membri del Consiglio di Amministrazione eleggono nel proprio seno, a maggioranza di due terzi dei membri, il Presidente ed il Vice Presidente, in occasione della prima riunione del Consiglio stesso.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è anche Presidente della Fondazione.

ART.10
DURATA E DECADENZA DEI CONSIGLIERI

I Consiglieri di Amministrazione durano in carica per un periodo di tre anni.
Tutti i Consiglieri possono essere rieletti o rinominati dopo la scadenza del mandato.
I Consiglieri decadono per inattività se sono rimasti assenti per oltre un anno dalle adunanze del Consiglio, sempre che tale assenza non venga accertata come dovuta a causa di forza maggiore.

In ogni caso costituisce causa di decadenza dalla carica di Consigliere di Amministrazione della Fondazione la perdita della qualità di organo delegato della rispettiva Società Fondatrice ovvero la cessata partecipazione alla Fondazione da parte della Società Fondatrice di cui è organo delegato.

ART.11

COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare e fatte salve le attribuzioni previste da altre norme del presente Statuto, il Consiglio:

1) Approva il bilancio di esercizio annuale, il bilancio preventivo annuale e la relazione accompagnatoria e finanziaria. Tali rendiconto, bilancio e relazione, dopo la loro approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, verranno inviati alla Regione Lombardia;

2) Nomina il Direttore Generale ed il Comitato Consultivo;

3) Delibera sull'accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti nonché sull'acquisto e la vendita di immobili, e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente Statuto;

4) Approva i piani di lavoro della Fondazione ed i programmi di intervento;

5) Delibera la costituzione di comitati e commissioni fissandone le attribuzioni e la durata e nominandone i membri, previa determinazione del loro numero; delibera la costituzione del Comitato Etico e procede alla nomina dei suoi membri ai sensi dell'art. 19;

6) Delibera la delega alla Fondazione, da parte di altri Enti o privati, di attività rientranti nell'ambito della Fondazione, fissandone le condizioni; delibera altresì su contributi, sovvenzioni e collaborazioni da dare alle iniziative di altri Enti che corrispondono ai fini perseguiti dalla Fondazione;

7) Delibera, con la maggioranza di tre quarti dei membri, le modifiche allo Statuto;

8) può conferire speciali incarichi a singoli Consiglieri, anche con facoltà di delega, fissandone le attribuzioni, il tutto nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge;

9) Delibera, all'unanimità, lo scioglimento dell'Ente e la devoluzione del patrimonio ai sensi del presente Statuto.

ART.12

CONVOCAZIONE E QUORUM

La convocazione del Consiglio avviene, a cura del Presidente, a mezzo posta elettronica, anche non certificata, o con qualunque mezzo idoneo all'informazione di tutti i membri, con un preavviso di almeno 3 (tre) giorni, ovvero, in caso di urgenza, di almeno ventiquattro ore, ogniqualvolta se ne ravvisi l'opportunità per dar luogo alle deliberazioni previste dal presente Statuto, ma comunque almeno due volte l'anno, per l'esame e l'approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo.

Il Consiglio deve altresì essere convocato ogni qualvolta ne facciano richiesta la metà dei Consiglieri.

E' consentito stabilire nell'avviso di convocazione che la riunione si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione. In questo caso nell'avviso di convocazione, al posto del luogo fisico di svolgimento della riunione, saranno indicate le modalità di collegamento alla medesima, salva la facoltà di fornire le relative specifiche tecniche anche in momenti successivi, prima della riunione.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando siano presenti almeno la metà dei suoi componenti in carica e le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, eccezion fatta per i casi nei quali il presente Statuto prevede, sia per la validità di costituzione dell'adunanza sia per le delibere, una maggioranza qualificata.

Agli effetti della validità della costituzione del Consiglio e delle maggioranze, dovrà tenersi in considerazione solamente il numero dei Consiglieri in carica in quel momento.
Il Consiglio può riunirsi mediante conferenza telefonica o videoconferenza a condizione che sia precisato nell'avviso di convocazione e che i partecipanti possano essere identificati, seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e partecipare alla votazione , nonché visionare e ricevere documentazione e poterne trasmettere.
L'intervento mediante mezzi di telecomunicazione può riguardare la totalità dei partecipanti alla riunione, ivi compreso il Presidente (o il suo sostituto ai sensi del successivo art. 15). Nel caso in cui la riunione sia convocata in un luogo fisico, in tale luogo deve trovarsi il segretario verbalizzante.
Nel caso in cui nell'ora prevista per l'inizio del Consiglio non fosse tecnicamente possibile il collegamento, il Consiglio non sarà valido e dovrà essere riconvocato per una data successiva.
Nel caso in cui nel corso del Consiglio venisse sospeso il collegamento per motivi tecnici, la riunione verrà dichiarata sospesa da colui che la presiede e saranno ritenute valide le deliberazioni adottate fino al momento della sospensione, nonché quelle successive qualora fosse possibile ripristinare il collegamento in un tempo utile.
In caso di contestazioni, potrà essere utilizzata quale prova della presenza dei Consiglieri, del regolare svolgimento della riunione e delle deliberazioni, la registrazione della conferenza telefonica o della videoconferenza.

ART.13

IL PRESIDENTE ED IL VICE PRESIDENTE: DURATA

La carica di Presidente e di Vice Presidente dura sino al termine del mandato di Consigliere e comunque per non più di tre (3) anni; entrambe le cariche possono essere rinnovate.
In caso di cessazione della carica di Presidente per qualsiasi causa, il Consiglio di Amministrazione dovrà provvedere alla nomina del nuovo Presidente entro e non oltre quarantacinque (45) giorni. Il mandato del Presidente così eletto avrà durata pari a quella del Consiglio di Amministrazione.

ART.14

IL PRESIDENTE: COMPITI

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 12 in caso di riunione per tele o videoconferenza, esegue le deliberazioni del Consiglio stesso ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega di volta in volta, il tutto nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.
In particolare, il Presidente della Fondazione cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative della Fondazione.
In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica da parte di questo nella sua prima riunione, che deve essere convocata dal Presidente entro trenta (30) giorni dalla data della avvenuta adozione dei provvedimenti di cui sopra.

ART.15

IL VICE PRESIDENTE: COMPITI

In caso di assenza o impedimento del Presidente, al VicePresidente della Fondazione, o in mancanza al Consigliere più anziano di età, sono conferiti tutti i poteri e le attribuzioni del Presidente. Egli inoltre esercita quelle funzioni che gli vengono delegate in via generale o di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione

ART.16

IL DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale della Fondazione assicura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, del Presidente e del VicePresidente.

Egli dirige, sotto la propria responsabilità, tutta l'attività della Fondazione, coordinandone gli uffici e servizi ed è capo del personale dipendente dalla Fondazione.
In particolare, il Direttore Generale:
a) Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e ne redige i verbali, che sottoscrive unitamente al Presidente, fatto salvo quanto previsto dall'art. 12 in caso di riunione per tele o videoconferenza;
b) Cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
c) Sovrintende all'attività tecnico-amministrativa e finanziaria della Fondazione; a tale fine formula proposte al Consiglio di Amministrazione sulle materie di competenza;
d) Sottopone al Consiglio di Amministrazione, corredandoli di apposite relazioni, gli schemi dei programmi di attività, dei bilanci preventivi, annuali e pluriennali, economici e degli investimenti nonché del conto consuntivo d'esercizio;
e) Svolge i compiti di cui al successivo art. 17, dei cui risultati riferisce al Consiglio di Amministrazione;
f) Definisce l'assetto organizzativo del personale della Fondazione (unità organizzative, uffici, ruoli organizzativi), attribuisce le differenti posizioni ai dipendenti e collaboratori, dirige tutto il personale;
g) Adotta le misure disciplinari nei confronti del personale inferiori alla sospensione e, nei casi di urgenza, i provvedimenti di sospensione cautelare dal servizio, fermo restando quanto previsto in materia di contratti collettivi nazionali di lavoro;
h) Formula proposte al Consiglio di Amministrazione per l'adozione di provvedimenti di sospensione, licenziamento o equiparati del personale;
i) Cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle iniziative della Fondazione da sottoporre al vaglio del Consiglio di Amministrazione.

ART.17
IL COMITATO CONSULTIVO

Il Comitato Consultivo è composto da un minimo di almeno quattro (4) membri, scelti anche tra i componenti del Consiglio di Amministrazione e nominati dal Consiglio di Amministrazione stesso.
I membri del Comitato Consultivo durano in carica tre (3) anni e sono rieleggibili. Il Comitato svolge una funzione tecnico/consultiva ed opera sulla base delle direttive impartite dal Consiglio di Amministrazione. In particolare, esso ha il compito di individuare e selezionare i progetti che possano interessare l'attività della Fondazione, potendo a tal fine condurre istruttorie, assumere informazioni ed acquisire dati relativamente ai progetti ed ai soggetti da finanziare.
Il Comitato Consultivo, infine, si pronuncia su ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne richieda espressamente il parere.
Il Comitato Consultivo è coordinato e presieduto dal Direttore Generale nonché dal medesimo convocato, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei.
Il Comitato Consultivo può riunirsi mediante conferenza telefonica o videoconferenza secondo le modalità previste dall'art. 12.
Eventuali deliberazioni del Comitato Consultivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 18
REVISIONE LEGALE DEI CONTI

La regolarità dell'Amministrazione e della contabilità della Fondazione è controllata, su decisione dei Fondatori, che procedono anche alla relativa nomina, da un Revisore Legale dei Conti o da un Collegio dei Revisori Legali dei Conti, composto da tre membri, di cui uno con funzione di Presidente.

Il Revisore Legale dei Conti ovvero il Presidente del Collegio dei Revisori Legali dei Conti è scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori legali.
I Revisori durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
I Revisori esercitano le loro funzioni anche individualmente a norma degli art. 2403 e segg. Codice Civile, in quanto applicabili.
In particolare dovranno redigere le relazioni sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo che dovranno essere allegate agli stessi.
In caso di nomina di un Collegio dei Revisori Legali dei Conti, esso può riunirsi per conferenza telefonica o videoconferenza secondo le modalità previste dall'art. 12 del presente Statuto.

ART.19

IL COMITATO ETICO

Il Comitato Etico è organo di garanzia della Fondazione e collabora con gli organi direttivi della medesima nella definizione della relativa politica filantropica.
Il Comitato Etico costituisce, inoltre, il referente etico interno della Fondazione.
Il Comitato Etico è composto da un numero variabile di membri, scelti e nominati dal Consiglio di Amministrazione tra persone italiane e straniere particolarmente qualificate e di riconosciuto prestigio nel campo dell'assistenza, del volontariato, della ricerca scientifica ed in genere delle materie che possono avere attinenza con le finalità ed attività della Fondazione.
I membri del Comitato Etico durano in carica tre (3) anni e sono rieleggibili.
L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca in qualsiasi tempo, senza motivazione. Il Comitato Etico si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Alle riunioni del Comitato Etico partecipano il Presidente della Fondazione e/o il Direttore Generale.

ART.20

ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
Entro tale termine il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo di esercizio, predisposti dal Consiglio di Amministrazione. Qualora particolari esigenze lo richiedano, il bilancio consuntivo di esercizio può essere approvato entro il 30 giugno.
Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dagli articoli del Codice Civile in tema di società di capitali, ove compatibili.
Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge.
Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.
Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del Comitato Esecutivo muniti di delega, qualora eccedano gli stanziamenti del bilancio approvato, debbono essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione.
Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.
E' vietata la distribuzione di utili od avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

ART.21

DURATA ED ESTINZIONE

La Fondazione è costituita a tempo indeterminato. Se lo scopo della Fondazione diverrà impossibile o di scarsa utilità, o se il patrimonio diverrà insufficiente, ed in generale quando ricorrono le cause di estinzione previste dall'art. 27 e dall'art. 28, primo e secondo comma, del Codice Civile, essa verrà dichiarata estinta.
In caso di estinzione da qualsiasi causa determinata, tutti i beni della Fondazione saranno devoluti, secondo quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione, all'Ente o agli Enti che perseguano finalità uguali o analoghe a quelle della Fondazione, o comunque a finalità di pubblica utilità.
Se la devoluzione avvenisse a favore di Associazioni riconosciute, resterà escluso ogni diritto individuale degli Associati di dette Associazioni sui beni medesimi, anche in caso di estinzione e di scioglimento di essi.
Nel caso si addivenisse per qualsiasi motivo alla liquidazione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nominerà tre liquidatori che potranno essere scelti anche tra i membri uscenti del Consiglio stesso.

ART.22
NORMA TRANSITORIA

Tutti gli organi della Fondazione potranno operare non appena sarà stato nominato il 51 per cento dei rispettivi componenti.
Il Collegio dei Revisori Legali potrà operare non appena sarà nominato un terzo dei suoi componenti, in conformità al presente Statuto.
I Fondatori, in sede di atto costitutivo della Fondazione, provvederanno alla nomina del Presidente della Fondazione medesima, da scegliersi tra i primi componenti del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente così nominato resterà in carica fino a scadenza.

ART.23
RINVIO

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile e si applicano altresì le norme di legge.